

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO II

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, p. c.:
Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte dei
Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Allegati: 2 (*quadro sinottico e scheda monitoraggio*)

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici –
bilancio di previsione per
l'esercizio 2016 – Circolare MEF-
RGS n. 32 del 23 dicembre
2015 – Ulteriori indicazioni

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze
nei collegi dei revisori n

Di seguito a quanto rappresentato con la circolare ministeriale n. 32/2015, si forniscono ulteriori notizie, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste, in particolare, dai seguenti provvedimenti:

– legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

- decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.21.

Nel precisare che la presente circolare è articolata ugualmente in schede tematiche, va segnalato che con le Schede da I.1 a I.3, in materia di personale, si è proceduto a fornire il necessario aggiornamento rispetto a quanto riportato nelle medesime di cui alla precitata circolare n. 32/2015 e con la Scheda tematica G.1 le indispensabili integrazioni in ordine alla normativa concernente l’efficientamento della spesa per acquisti.

Nell’evidenziare, poi, che resta confermato il contenuto delle restanti Schede tematiche (A, B, C, D, E, F, G.2, G.3, H, e I.4), di cui alla più volte menzionata circolare n. 32/2015, sono state predisposte, per le finalità di cui trattasi, le seguenti nuove schede tematiche le quali devono, pertanto, considerarsi quali istruzioni aggiuntive alle informazioni già riportate nella stessa circolare ministeriale n. 32/2015:

- Schede G.4, G.5, G.6, G.7 e G.8, con le quali vengono fornite ulteriori indicazioni in materia di contenimento della spesa;
- scheda L con cui viene richiamata l’attenzione circa gli adempimenti riguardanti il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- scheda M rubricata “Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato” che riporta, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti e la relativa tempistica dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.

Oltre a ciò, per consentire una lettura sistematica delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, si ritiene utile accludere il quadro sinottico aggiornato alla luce delle novità introdotte con la sopra richiamata normativa (Allegato 1).

Per una compiuta gestione del bilancio previsionale di cui trattasi, giova anche puntualizzare che l'esclusione dalle misure di contenimento della spesa pubblica per gli enti di cui all'articolo 1, commi 479 e 981, della citata legge di stabilità 2016, non può estendersi per analogia anche alle altre norme che, a legislazione vigente – pur avendo come ambito applicativo le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Elenco ISTAT), ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa legge di contabilità e finanza pubblica – perseguono però finalità diverse da quelle concernenti il contenimento della spesa (si citano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, razionalizzazione ed efficientamento dei processi di approvvigionamento di beni e servizi, trasparenza, pubblicità e anticorruzione, fatturazione elettronica, dematerializzazione, ecc.).

Va, altresì, precisato che l'articolo 1, comma 506, della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto, per le società, che il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme conseguenti ai risparmi derivanti dall'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni di cui all'Elenco ISTAT venga inteso come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento le società abbiano conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Il rispetto delle misure di contenimento della spesa da parte delle società interessate dovrà essere verificato e attestato dal collegio sindacale o altro organo di controllo delle medesime.

In ragione, infine, dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, si conferma l'adempimento di compilazione dell'allegata scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio

dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa, entro il 31 marzo di ciascun anno, a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, all'indirizzo di posta elettronica del competente Ufficio di questa stessa Amministrazione che risulta specificato nella menzionata scheda di monitoraggio.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno anche sull'osservanza, da parte degli enti, delle ulteriori direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

Si ribadisce, da ultimo, che la fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti, finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

IL MINISTRO

Indice delle Schede

Scheda tematica G

Misure di contenimento della spesa..... pag.
5

Scheda tematica G.1

Efficientamento della spesa per acquisti pag.
6

Scheda tematica G.4

Spese per organismi collegiali ed altri organismi pag. 10

Scheda tematica G.5

Spese per acquisti di mobili e arredi pag. 11

Scheda tematica G.6

Spese per razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici..... pag. 14

Scheda tematica G.7

Spesa per studi e incarichi di consulenza pag. 16

Scheda tematica G.8

Spese per autovetture
..... pag. 19

Scheda tematica I

Indicazioni in materia di personale pag. 20

Scheda tematica I.1

Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi..... pag. 21

Scheda tematica I.2

Trattamento economico del personale pag. 26

Scheda tematica I.3

Contrattazione integrativa..... pag. 27

Scheda tematica L

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio pag. 29

Scheda tematica M

Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato..... pag. 32

Scheda tematica G

Misure di contenimento della spesa

Come già segnalato, nel corso degli ultimi anni sono state introdotte nell'ordinamento talune norme di razionalizzazione concernenti specifiche tipologie di spesa da tenere in considerazione, anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2016.

Per consentire una lettura sistematica delle disposizioni vigenti in materia si rimanda all'apposito quadro sinottico riepilogativo (Allegato 1 della presente circolare) mentre, per gli aspetti squisitamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse si fa rinvio alle precedenti circolari emanate in materia ed, in particolare, alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015 e n. 32/2015, ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nelle distinte schede tematiche di cui alla presente circolare.

Con riferimento al bilancio di previsione 2016 ed a integrazione di quanto già rappresentato, in particolare, nella richiamata circolare n. 32/2015, si ritiene utile fornire ulteriori elementi tenuto conto, tra l'altro, delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalle recenti disposizioni (legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016 e decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21), che, inserendosi nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica, comportano dei possibili riflessi nella gestione amministrativo-contabile degli enti.

Scheda tematica G.1**Efficientamento della spesa per acquisti**

Nel contesto degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, si collocano, altresì, le disposizioni che prevedono il ricorso a strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione per l'approvvigionamento di beni e servizi.

In tale ambito, vengono in rilievo le norme che hanno introdotto e implementato nel corso degli ultimi anni il c.d. Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A., inteso a semplificare e a rendere più celeri e trasparenti le procedure di approvvigionamento da parte degli operatori pubblici nonché a razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica per beni e servizi attraverso un miglioramento della qualità degli acquisti e la riduzione dei relativi costi, conseguente all'aggregazione della domanda. Su tale quadro normativo è intervenuta, da ultimo, anche la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha introdotto talune modifiche alle disposizioni legislative vigenti nonché ulteriori misure di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata.

Un ruolo centrale nel Programma di razionalizzazione della spesa rivestono, in particolare, le convenzioni-quadro stipulate da Consip. S.p.A., cui le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, hanno facoltà di ricorrere ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermo restando l'obbligo, in caso

di mancato ricorso, dell'utilizzo dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Il ricorso alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. è obbligatorio, invece, per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché, a seguito della novella introdotta dall'articolo 1, comma 495, della legge di stabilità 2016, anche per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e per le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale vige l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

Le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - nonché, a seguito dell'estensione operata dal citato articolo 1, comma 495, della legge di stabilità 2016, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a mille euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitario, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Analogo obbligo, sempre con riferimento agli acquisti di beni e servizi nei limiti delle suindicate soglie, vige pure per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le autorità indipendenti, con la prevista facoltà, tuttavia, di ricorso anche ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

È da segnalare che la soglia di esenzione di mille euro, al di sotto della quale non vi è obbligo di ricorso al Mepa o agli altri strumento di acquisto e negoziazione telematici, è stata introdotta dall'articolo 1, comma 502, della legge di stabilità 2016 al fine di consentire la negoziazione in via autonoma di acquisti di beni e servizi di piccolo importo ed è stata estesa anche ai "micro-acquisti" degli enti del Servizio sanitario nazionale (articolo 1, comma 503, della medesima legge di stabilità 2016).

Tra gli strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti rientrano, poi, ai sensi dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli accordi quadro conclusi da Consip S.p.A., cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo n. 163 del 2006 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi o, comunque, devono essere utilizzati quali parametri di qualità e di prezzo da impiegare come riferimento per acquisizioni comparabili.

In relazione a talune categorie merceologiche specificamente individuate (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), poi, l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 494), ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero di esperimento di autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 494) ha fatto salva, peraltro, la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Nell'ambito della disciplina dettata al fine di razionalizzare e ottimizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi, vengono in rilievo le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, nelle ipotesi in cui non sia presente una convenzione stipulata da Consip S.p.A., prescrivono l'utilizzo, nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, dei prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, costituenti prezzo massimo di aggiudicazione, a pena di nullità dei relativi contratti.

Al fine di favorire la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 505) ha pure previsto l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche, di programmazione biennale dell'attività negoziale volta all'acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a un milione di euro, fermo restando, per gli acquisiti di importo inferiore alla suddetta soglia, quanto previsto dall'articolo 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ulteriori disposizioni, infine, sono state dettate dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 507 e seguenti) allo scopo di rendere più stringente l'obbligo di

adesione alle convenzioni Consip consentendo alle pubbliche amministrazioni, soggette a tali modalità obbligatorie di approvvigionamento, di procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, e soltanto qualora il bene o servizio disponibile in convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali, così come individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC.

Infine, specifiche misure sono disposte per l'efficientamento e l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 32 del 9 febbraio 2016) di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A. (articolo 1, commi 548 e seguenti, della legge di stabilità 2016). I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal predetto D.P.C.M. non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 548 a 552, della legge di stabilità 2016. Le proroghe disposte in violazione di tale disposizione sono nulle, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Scheda tematica G.4**Spese per organismi collegiali ed altri organismi**

La tematica in rassegna, come ormai noto, è stata oggetto di diversi interventi normativi di contenimento della spesa che si sono stratificati nel corso degli anni. Nel rinvire a quanto specificatamente rappresentato sull'argomento nelle circolari ministeriali n. 40/2010, n. 2/2013 e n. 8/2015, si evidenzia l'ulteriore modifica all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, introdotta dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il vincolo previsto dallo stesso articolo 6, comma 3, secondo periodo, in virtù del quale le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del primo periodo del medesimo comma 3 (del 10 per cento).

Scheda tematica G. 5**Spese per acquisti di mobili e arredi**

L'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, stabilisce che negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, fatte salve le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Va, comunque, ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della stessa legge n. 228/2012, il suddetto limite di spesa non si applica agli

investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Al riguardo, si ritiene utile fornire alcuni approfondimenti circa l'ambito oggettivo di applicazione della normativa in discorso, considerando, in via generale, che, stante la portata eccezionale della stessa, è da escludere che possa essere intesa in senso estensivo e, quindi, idonea a ricomprendere tutti i beni mobili. Piuttosto, si è dell'avviso che le prescrizioni del comma 141 in discorso siano da riferirsi ai beni definiti 'mobilia' (cioè, armadi, tavoli, sedie, divani, poltrone, ecc.), destinati, unitamente agli 'arredi' - intesi come il complesso di oggetti che servono a completare l'addobbo, anche con sola funzione di abbellimento, di un locale - ad allestire gli uffici pubblici, allo scopo di renderli funzionali allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Per la puntuale identificazione dei mobili e degli arredi, così definiti, da sottoporre al limite di spesa previsto dal comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 in questione, si ritiene che un utile riferimento, ancorché da non considerare precettivo in assoluto, sia costituito dal vocabolario comune per gli appalti pubblici-CPV - di cui al Regolamento n. 213/2008/CE del 28 novembre 2007 - il quale, come è noto, rappresenta un sistema di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici allo scopo di agevolare gli operatori economici. In particolare, nella divisione 39, gruppo 1 *Mobili* e gruppo 2 *Arredamento*, sono elencati i beni considerati tali ai fini degli appalti pubblici, per cui è senz'altro nel novero degli anzidetti beni che vanno individuati quelli da considerare ai fini dell'applicazione delle norme di limitazione legale della spesa.

Si può ritenere, inoltre, che qualora un'opera pubblica sia diretta alla costruzione, ristrutturazione o adeguamento di immobili destinati all'utilizzo da parte di amministrazioni pubbliche, la stessa ratio dell'esclusione espressamente prevista dal comma 141 (*“salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili”*) possa ricorrere per le spese inerenti all'acquisto di mobili e arredi che siano state ricomprese nel quadro economico dell'investimento e considerate, fin dalla fase di progettazione dell'opera, strettamente funzionali a rendere fruibile l'immobile per lo scopo istituzionale previsto. Occorre, peraltro, evidenziare come l'anzidetta esclusione dal limite posto dalla normativa in esame possa essere assentita in presenza dei seguenti presupposti:

- la decisione di realizzare gli immobili e di acquistare mobili e arredi, strettamente funzionali a rendere fruibile gli immobili stessi per lo scopo istituzionale dell'ente, deve essere stata assunta prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013;
- a seguito della verifica degli organi interni di controllo, i risparmi realizzabili siano superiori alla minore spesa derivata dall'attuazione del comma 141.

Relativamente, poi, all'importo da prendere in considerazione per il calcolo della percentuale massima, si è dell'avviso che lo stesso vada riferito all'ammontare totale della spesa sostenuta (impegnata) dall'amministrazione nel periodo di riferimento (2010-2011).

Si rammenta, infine, che la disposizione recata dal comma 142 dell'articolo 1 della medesima legge n. 228/2012 prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo 3502, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato. Detto comma 142, comunque, non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle

province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

A margine, si ricorda che la violazione della disciplina in discorso è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Scheda tematica G.6

Spese per razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici

Nel settore dei beni e servizi informatici e di connettività, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 512 e seguenti) ha introdotto, per finalità di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa per acquisti, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di provvedere ai relativi approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ovvero, solo qualora il bene o servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione o in caso di necessità e urgenza, mediante acquisti autonomi a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. Gli approvvigionamenti effettuati in modo autonomo sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione-ANAC e all'Agenzia per l'Italia digitale-Agid.

A tale procedura è associato un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono comunque esclusi dal predetto obiettivo di risparmio, segnatamente ai soggetti pubblici, l'Istituto nazionale della previdenza sociale-INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-INAIL nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati

dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, la legge di stabilità 2016 ha, infine, previsto che, mediante accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Scheda tematica G.7**Spesa per studi e incarichi di consulenza**

Con riferimento alla tematica in rassegna corre l'obbligo segnalare preliminarmente che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i limiti di spesa annua per studi e incarichi di consulenza devono essere determinati tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Quanto precede è conseguenza della circostanza che le ulteriori riduzioni già previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, hanno esplicitato gli effetti unicamente per gli anni 2014 e 2015.

Si ricorda, inoltre, che i predetti limiti di spesa di cui all'articolo 6 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo dello stesso articolo 6, comma 7, del richiamato decreto legge n. 78/2010 (attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Al riguardo, è utile rammentare, inoltre, che l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. In proposito, occorre precisare poi che per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione della citata disposizione si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 14.

Si rammenta, altresì, che per le amministrazioni considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, qualora l'onere del personale non trovi evidenza nei relativi bilanci, saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Appare opportuno sottolineare ulteriormente che per il conferimento degli incarichi di ricerca studio e consulenza rimane ferma, ovviamente, la necessità della sussistenza dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa (si richiama, ad esempio, l'articolo 7 del D.lgs. n.165/2001) e del rispetto dei vari adempimenti previsti (ad esempio gli obblighi della procedura selettiva e di pubblicazione).

Inoltre, giova evidenziare che l'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (come novellato, da ultimo, dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124), dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e per quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché per le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. In merito, si ritiene utile far rinvio alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 6/2014 del 4 dicembre 2014 ed alle integrazioni di cui alla successiva circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione prot. n. DFP 0062680 del 10 novembre 2015.

In proposito si segnala, altresì, che l'articolo 1, comma 675, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal

conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le informazioni ivi contenute (gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata, il curriculum vitae, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché gli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura).

Si precisa, infine, che il successivo comma 676 dell'articolo 1 della stessa legge n. 208/2015 dispone che la pubblicazione delle informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblicazione e colui che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Scheda tematica G.8

Spese per autovetture

L'articolo 1, comma 636, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto che il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", è prorogato al 31 dicembre 2016.

Al riguardo, è appena il caso di segnalare preliminarmente che il menzionato decreto legge n. 101/2013, aveva già differito, al 31 dicembre 2015, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)".

Ciò stante, si fa presente che, per effetto di quest'ultima modifica, introdotta dalla sopra richiamata legge n. 208/2015, fermi restando gli altri limiti già previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autovetture, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, sino a tutto il 31 dicembre 2016.

Sul punto, si ritiene utile rammentare inoltre che nel periodo di vigenza del divieto di cui al citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, va calcolato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

Per quanto non espressamente indicato nella presente scheda, si fa rinvio allo specifico modulo (cfr. Scheda tematica D.3) di cui alla circolare ministeriale n. 8/2015.

Scheda tematica I

Indicazioni in materia di personale

Nella presente scheda tematica vengono segnalate le novità introdotte in materia di personale dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dal decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21

Scheda tematica I.1

Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi

Ai fini della formulazione delle previsioni per l'anno 2016, si segnala, rispetto a quanto riportato nella circolare R.G.S. n. 32/2015, la modifica del regime del *turn - over* delle amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ad opera della legge n. 208/2015.

In particolare, l'art. 1, comma 227, della citata legge di stabilità - nel modificare le percentuali di *turn over* previste dal suddetto art. 3, commi 1 e 2, distinguendo, a tal fine, tra personale dirigenziale e non - stabilisce che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli istituti ed enti di ricerca (ad esclusione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo) possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Per i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, esclusi espressamente dalla predetta disciplina, restano ferme le percentuali di *turn over* previste dall'art. 3, comma 2, del suddetto decreto legge n. 90 del 2014, secondo il quale detti enti, la cui spesa per il personale di ruolo non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno

precedente, possono procedere, per l'anno 2016, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

L'art. 1, comma 227, terzo periodo, ha inoltre previsto, per gli enti di ricerca, la possibilità di continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266/2005, nonché, nel limite del 30 per cento, delle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili. A tale scopo gli enti, nel calcolo delle risorse destinate alla predetta finalità, dovranno tener conto di quanto stabilito al primo e secondo periodo del medesimo comma 227, con riferimento alle distinte facoltà assunzionali per il personale tecnico/amministrativo e quello con profilo di ricercatore e tecnologo.

Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, è assicurato nell'anno 2016 il *turn over* nei limiti delle capacità assunzionali (che, per l'anno 2016, corrisponde ad un spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale con qualifica dirigenziale cessato nell'anno precedente).

Resta escluso dalle disposizioni contenute nel citato comma 227 il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (personale in regime di diritto pubblico).

Con il citato decreto legge n. 210/2015, è stato poi prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2007 – 2014 (*budgets*

2008-2015) ed, inoltre, le corrispondenti autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016 (cfr. art. 1, comma 1, lettere a) e b) e art. 1, comma 3, lettera a)).

In materia di mobilità del personale in esubero appartenente agli enti di area vasta si conferma quanto segnalato nella circolare n. 32/2015 evidenziando che i commi 397 e 398 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 hanno modificato, rispettivamente, alcune disposizioni del decreto legislativo n. 178/2012 recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) e l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge n. 192/2014. In particolare si segnala il novellato articolo 6 del citato decreto legge n. 178/2012 ove si prevede che le procedure di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2-bis, decreto legge n. 192/2014 si applicano a tutto il personale della CRI risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del medesimo decreto legge n. 178/2012. Inoltre, con la modifica recata dal comma 398 della legge di stabilità per l'anno 2016 si prevede che le predette procedure di mobilità del personale della CRI siano effettuate anche verso le Regioni e gli enti locali.

Per quanto riguarda il regime assunzionale del sistema universitario, nel confermare quanto segnalato nella circolare n. 32/2015 si fa presente che, con riferimento specifico ai ricercatori universitari, l'art. 1, comma 251, della legge di stabilità per il 2016 ha introdotto alcune modifiche in ordine all'assunzione dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett a) e b), della legge n. 240/2010. In particolare, la citata norma ha limitato al solo anno 2015 la vigenza delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 346, della legge n. 190/2014, in virtù delle quali gli atenei che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 49/2012, (università virtuose) possono procedere all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e

b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al predetto articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali dei singoli atenei.

Inoltre, il citato art. 1, comma 251, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nelle condizioni di cui al precedente periodo, è consentita l'assunzione dei ricercatori di cui alla lett. a) senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*.

Sempre con riferimento al sistema delle università si fa rinvio, inoltre, a quanto rappresentato nella circolare n. 8/2015 in merito alle specifiche disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 347 e 349, della legge n. 190/2014.

Da ultimo, si segnala che il citato decreto legge n. 210/2015 all'art. 1, comma 10 *septies* modifica l'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 2010, specificando che i contratti a tempo determinato di ricercatore di tipo b) sono triennali e non rinnovabili, ad eccezione di quelli in scadenza nell'anno 2016 che sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2016.

La disposizione di cui al successivo comma 10 *octies*, prevede una deroga alla norma di carattere generale di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, al fine di consentire ai ricercatori titolari di contratti a tempo determinato di tipo b), in scadenza prima del 31 dicembre 2016, che non hanno partecipato alle tornate 2012 e 2013, di ottenere la proroga dei contratti per poter partecipare alle prossime procedure di abilitazione ed essere inquadrati, se sussistono le condizioni, nel ruolo dei professori di II fascia.

Con l'ultimo periodo del comma 10 *octies* si fornisce, infine, l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, estendendo la possibilità di conteggiare, ai fini della partecipazione ai concorsi per i posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), anche i periodi svolti come

assegnista di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010 che vengono resi equipollenti a quelli di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449/1997.

Per quanto riguarda le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, resta in vigore il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che prevede che le stesse possano procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Infine, si segnalano, in materia di assunzioni, le disposizioni introdotte dall'art.1, comma 718, della legge n. 208/2015 che prevedono che, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.

In materia di trattenimenti in servizio, di lavoro flessibile, congedi, ferie, riposi e permessi si fa rinvio alla circolare n. 32/2015.

In materia di dotazioni organiche, nel confermare le indicazioni già fornite con la circolare n. 8/2015, si segnalano le innovazioni apportate con il comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015. Tale comma prevede, nelle more dell'adozione dei decreti delegati attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge n. 124/2015 e dell'attuazione delle procedure di mobilità per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta ai sensi dell'art. 1, comma 422 , 423, 424 e

425 della legge n. 190/ 2014, l'indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 208/2015 cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della citata legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 208/2015 o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del comma in esame.

Il successivo comma 220 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 prevede, inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modificazioni.

Scheda
tematica I.2

Trattamento economico del personale

In materia di trattamento economico del personale, nel confermare il contenuto della scheda tematica I.2 della circolare n. 32/2015, si segnala che il D.P.C.M. relativo ai criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 è in corso di definizione. Si conferma, pertanto, che, ai fini dell'esatta determinazione dei predetti oneri, occorrerà attendere l'emanazione di detto decreto.

Scheda tematica I.3

Contrattazione integrativa

Con riferimento alla contrattazione integrativa va segnalata l'introduzione, con il comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, di una nuova misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore

individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013.

Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento.

Per quanto concerne la ripartizione del budget assunzionale tra le varie componenti (aree e dirigenti) in presenza di fondi diversificati, ove non fosse possibile fare riferimento ad atti formali di programmazione dei fabbisogni, si potrà utilizzare un criterio di attribuzione delle risorse proporzionale rispetto a quelle risultanti dalla cessazione del relativo personale.

Inoltre, si segnala la necessità di tener conto anche delle indicazioni di cui alla circolare n.12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Scheda tematica L

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 prevede che le pubbliche amministrazioni (come definite dall'articolo 1, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo) contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentino un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorare l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi

realizzati.

Tale piano deve essere pubblicato nel sito dell'amministrazione interessata nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato articolo 19, le amministrazioni vigilanti definiscono, tramite decreto del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'insieme minimo di indicatori di risultato che le amministrazioni vigilate devono adottare nell'ambito del proprio piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, al fine di assicurare la possibilità di consolidamento e la confrontabilità.

L'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 91/2011 dispone inoltre che, con D.P.C.M., da adottare entro il 31 dicembre 2011, siano definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità per eventuali aggiornamenti delle stesse linee guida generali.

Successivamente, in attuazione al predetto articolo 23 è stato emanato il D.P.C.M. 18 settembre 2012 concernente le linee guida per l'adozione di un documento denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il quale all'articolo 5 dispone che le amministrazioni pubbliche predispongono annualmente:

a) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, quale documento programmatico, a base triennale, redatto contestualmente al bilancio di previsione e allegato allo stesso. Esso illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e contiene gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi. Il piano contiene tutti gli elementi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, h, i, j, di cui all'articolo

4, oltre ad una illustrazione dello scenario istituzionale e socioeconomico entro il quale si prevede che opererà l'amministrazione nel periodo di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi, degli interventi organizzativi in atto o previsti;

b) il rapporto sui risultati, ovvero il documento redatto alla fine di ciascun esercizio finanziario, che contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti. Il rapporto sui risultati, in allegato al bilancio consuntivo, riporta, oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale di cui al precedente punto a), i valori di cui al punto g), dell'articolo 4, l'illustrazione dello scenario istituzionale e socio-economico entro il quale ha effettivamente operato l'amministrazione nell'anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli interventi organizzativi effettuati; le motivazioni delle principali variazioni dell'anno in termini di risorse, strategie e azioni.

Il sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, che sono rappresentati nel «piano della performance» e nella «relazione sulla performance» di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, sono coerenti e si raccordano con il piano e il rapporto sui risultati, tenuto conto del diverso ambito di applicazione di tali documenti.

Il piano di cui all'articolo 2 corrisponde, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lett. a), e all'art. 35, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.C.M. sopra citato, inoltre, è previsto che con appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengano diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio.

Sul punto, a titolo meramente esemplificativo, si rappresentano i requisiti minimi dei documenti di cui trattasi.

Occorre, al riguardo, evidenziare preliminarmente che il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di programmazione dell'ente ed, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento.

Ciascuna finalità può essere caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione. Inoltre, va detto che per ciascun programma il Piano deve palesare:

- 1) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
- 2) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
- 3) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

Inoltre per ciascun indicatore, il Piano fornisce:

- a) una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di riferimento;
- b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
- c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;
- d) il valore "obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;
- e) l'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore.

Il Piano individua, altresì, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario al rendiconto della gestione è allegato il Piano con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell'organo esecutivo.

In sede di consuntivo, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori "obiettivo" ossia i risultati attesi, per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi di quelli indicati nella fase di previsione.

Alla luce di quanto precede, stante la necessità di ottemperare alle vigenti disposizioni recate dal suddetto D.P.C.M. 18 settembre 2012, si richiama l'attenzione dei Ministeri vigilanti sull'opportunità di fornire ai propri enti, in linea con la previsione di cui al comma 4 del citato articolo 19, apposite e puntuali indicazioni in merito alla tematica in questione, al fine di una corretta predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Scheda tematica M**Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato**

In ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, si ribadisce, come già anticipato, l'adempimento di compilazione dell'allegata scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa, a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo le modalità già adottate (cfr. circolare n. 33/2011).

Si rammenta che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative inerenti ai suddetti versamenti si fa rinvio alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009, n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 19 del 16 maggio 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013 e n. 8 del 2 febbraio 2015.

In ogni caso, si rammentano, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti e la relativa tempistica di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2016:

- articolo 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno capitolo n. 3452 - Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007";
- articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo capitolo n. 3492 - Capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma";
- articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008 capitolo n. 3490 - Capo X denominato "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008";
- articolo 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre capitolo n. 3348 - Capo X, denominato "Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008";
- articolo 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il 31 ottobre capitolo n. 3334 - Capo X, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria";
- articolo 16, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 capitolo n. 3539- Capo X - denominato "Versamento da parte degli Enti e delle

Amministrazioni dotate di autonomia finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della quota parte delle economie aggiuntive ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011”;

- articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, capitolo n. 3512 – Capo X denominato “Risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 4, del decreto legge n. 201 del 2011”;
- articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 entro il 30 giugno capitolo n. 3412 – Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni,, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria”;
- articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 31 ottobre, articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 giugno, capitolo n. 3691 – Capo X, denominato “Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese”;
- articolo 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno capitolo n. 3692 – Capo X, denominato “Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 111, della legge n. 228 del 2012, versate dall'INAIL”;

- articolo 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno capitolo n. 3502 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria”;
- articolo 1, comma 321, della legge 24 dicembre 2013, n. 147 capitolo n. 3541 - Capo X - denominato “Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall’adozione delle misure individuate dall’autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato nonché dell’Autorità di regolazione dei Servizi di pubblica utilità, secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 321, della Legge n. 147 del 2013”;

Per quanto riguarda, in particolare, il summenzionato capitolo n. 3490 si evidenzia che, essendo lo stesso suddiviso per singola amministrazione, è indispensabile che il versamento sia effettuato all’articolo di pertinenza.

In ordine ai risparmi destinati a confluire sul capitolo n. 3348 - Capo X, ai sensi dell’articolo 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008, si fa presente che l’importo da versare andrà determinato sommando i risparmi conseguibili per effetto dell’attuazione delle singole disposizioni di cui al suindicato articolo. Per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione del comma 5 del medesimo articolo 67, si evidenzia che l’importo conseguentemente da versare a titolo di risparmio deve essere pari al 10% del fondo 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Si precisa, ulteriormente, che le somme derivanti dalle ulteriori riduzioni previste dal comma 3 dell’articolo 50 del decreto legge n. 66/2014 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, al suddetto capitolo n. 3412 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, già istituito per i versamenti

delle riduzioni di spesa stabiliti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012.

Sul medesimo capitolo n. 3412 gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, versano, entro il 30 giugno di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti avendo cura di verificare anche la corretta redazione dell'allegata scheda di monitoraggio e la tempestiva trasmissione della stessa a questa Amministrazione.